

N. TAR	014 - 2017
N. PROTOCOLLO	18210 RU del 13 febbraio 2016
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e 2016/185, che estendono i dazi compensativi e antidumping sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali Paesi. Abrogazione di tali dazi nei confronti di un produttore esportatore malese e registrazione di tali importazioni.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla GUUE L 36 dell'11 febbraio 2017, che pubblica tra l'altro il Reg.to di esecuzione (UE) n. 2017/242, della Commissione del 10 febbraio 2017, che apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e 2016/185, per stabilire se le importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (celle di spessore non superiore a 400 micrometri), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati nei codici TARIC 8501 31 00 82, 8501 31 00 83, 8501 32 00 42, 8501 32 00 43, 8501 33 00 62, 8501 33 00 63, 8501 34 00 42, 8501 34 00 43, 8501 61 20 42, 8501 61 20 43, 8501 61 80 42, 8501 61 80 43, 8501 62 00 62, 8501 62 00 63, 8501 63 00 42, 8501 63 00 43, 8501 64 00 42, 8501 64 00 43, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33, fabbricati ed venduti per l'esportazione verso la UE dalla Società malese "Jinko Solar Technology SDN.BHD", debbano essere soggette alle misure antidumping e antisovvenzioni istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/185 e (UE) 2016/184.

Al riguardo si fa presente che:

a decorrere dal 12 febbraio 2017, nei confronti della predetta Società malese è abrogato il dazio antidumping di cui al Reg.to (UE) 2016/185. Tuttavia, dalla stessa data, le relative importazioni debbono essere sottoposte a **registrazione per nove mesi**, a norma dell'art. 14, par.5, del Reg.to (U) 2016/1036, ai fini della riscossione retroattiva del dazio antidumping, qualora a seguito della conclusione del riesame venisse nuovamente istituito il dazio ora abrogato.

Resta invece in vigore il dazio compensativo di cui al Reg.to (UE) 2016/184, in quanto il regolamento antisovvenzioni di base non offre alcuna base giuridica per l'abrogazione delle attuali misure, che saranno anch'esse abrogate solo se il riesame accerterà che la Società in questione abbia effettivamente diritto all'esenzione.

Per ulteriori informazioni si rimanda comunque alla lettura del citato regolamento (UE) 2017/242, allegato alla presente comunicazione.

Si raccomanda, infine, che la registrazione in parola venga effettuata tenendo conto degli elementi utili a garantire l'individuazione ed il recupero dei maggiori diritti eventualmente dovuti, così come indicato con Tar 2/2005 dell'11.1.2005 e con nota prot. n. 38392 RU del 31/3/2011.

Pregasi informare gli uffici interessati per l'adozione delle idonee misure.

Per il Dirigente dell'Ufficio ad interim

Dr.ssa Cinzia Bricca

Il Funzionario Delegato*

F.to Dott.ssa Paola Paliano

*(delega prot.31135/RI del 23/12/2016)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto L.gs. n°39/1993)